



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LORENZO FEDERICI"

Liceo Scientifico – Scienze Applicate - Scienze Umane - Economico Sociale - Linguistico
Via dell'Albarotto, 21 - 24069 TRESORE BALNEARIO (BG) - tel. 035/4258726 035/4258743

P.E.O. bgis02400d@istruzione.it - P.E.C. bgis02400d@pec.istruzione.it - Sito web: www.liceofederici.edu.it

Cod. Mecc. BGIS02400D - C.F. 95139130165 - IPA istsc_bgis02400d



REGOLAMENTO DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE INDIVIDUALE

IN INVIO E IN ACCOGLIENZA

Delibera Collegio docenti n. 21 del 11-06-2021

Delibera Consiglio di Istituto n. 103 del 21-06-2021

PREMESSA

Le presenti linee guida disciplinano le iniziative di mobilità internazionale individuale attuate dal Liceo Federici.

In considerazione della rilevanza che la mobilità studentesca ha acquisito negli ultimi anni, l'Istituto Federici ha ritenuto fondamentale definire e formalizzare una linea di comportamento unitaria ed omogenea, al fine di:

- identificare figure dedicate, stabilire procedure trasparenti e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell'istituto;
- assicurare una corretta valutazione dell'esperienza ai fini del reinserimento nella scuola italiana, dell'attribuzione dei crediti e del riconoscimento dell'attività nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento;
- mettere a sistema le esperienze di studio degli studenti che nell'ambito di programmi di mobilità studentesca internazionale svolgono tutto o parte dell'anno scolastico all'estero;
- mettere a sistema le esperienze di accoglienza degli studenti stranieri che nell'ambito di programmi di mobilità studentesca internazionale svolgono tutto o parte dell'anno scolastico presso l'Istituto Federici;
- inserire nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) le modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione delle esperienze di mobilità studentesca internazionale a beneficio di tutta la comunità scolastica;

PARTE I – MOBILITÀ IN USCITA DI DURATA ANNUALE

Articolo 1 - Validità del periodo di studio all'estero

Le esperienze di studio o formazione compiute all'estero per periodi non superiori all'anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell'istituto e sono valutate sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle Indicazioni Nazionali dei Licei¹.

Articolo 2 - Destinatari

1. Gli studenti dell'Istituto Federici iscritti alla classe III possono richiedere di effettuare il IV anno all'estero nella consapevolezza che, per la buona riuscita dell'esperienza di studio, risultano fondamentali la proficua collaborazione tra l'istituto Federici, la scuola straniera, le famiglie e gli studenti stessi.

¹ Cfr. DPR 15 marzo 2010, n. 89.



2. Solo eccezionalmente possono fare richiesta motivata di mobilità studentesca internazionale individuale gli studenti delle altre classi. Sono di norma esclusi dalle esperienze all'estero gli alunni frequentanti l'ultimo anno, in quanto preparatorio agli Esami di Stato.

Articolo 3 - Domanda di mobilità studentesca individuale all'estero

Lo studente interessato alla mobilità individuale all'estero e i suoi genitori informano il Dirigente Scolastico e il Consiglio di classe dell'intenzione di partecipare ad un programma di mobilità individuale, indicando i tempi di permanenza, lo Stato estero di destinazione e, possibilmente, anche l'istituto pubblico o privato presso il quale vuole studiare, il piano dell'offerta formativa di quell'istituto, il corso di studi e il dettaglio delle materie che intende frequentare. Tale domanda deve pervenire in tempo utile per essere esaminata dal Consiglio di classe, possibilmente all'inizio dell'anno scolastico precedente la partenza².

Se la famiglia non dispone di tutti i dati richiesti, dovrà provvedere ad integrarli non appena li riceve dall'associazione o dall'istituto scolastico scelto.

Articolo 4 – Referente di Istituto per le iniziative di mobilità e docente tutor dello studente in mobilità

1. Per il coordinamento dei percorsi di mobilità studentesca internazionale individuale di breve durata o di durata annuale, in uscita o in ingresso, la scuola individua annualmente un docente referente di Istituto per la mobilità studentesca internazionale.
2. Inoltre, per ciascun alunno in mobilità la scuola individua un tutor tra i docenti della classe con i compiti specificati nel successivo articolo 5.
3. Il docente referente per la mobilità internazionale coordina e supporta l'operato dei tutor e dei Consigli di Classe nello svolgimento delle procedure definite nel presente regolamento, effettuando il monitoraggio delle iniziative e collaborando per colmare eventuali lacune riscontrate.
4. Il docente referente supporta l'operato del Dirigente Scolastico svolgendo tutte le istruttorie documentali utili all'inserimento degli studenti stranieri in ingresso, al reinserimento degli studenti che rientrano da un periodo di studio all'estero, alla valutazione delle esperienze di mobilità in atto, alla valutazione di nuove proposte di mobilità.
5. Supporta inoltre l'operato del Dirigente Scolastico nelle relazioni con gli Enti e le Associazioni promotrici dei progetti di mobilità internazionale individuale e con le scuole estere.

Articolo 5 - Docente tutor dello studente in mobilità

1. Dopo la conferma della partecipazione dello studente al programma di mobilità, la scuola individua all'interno del Consiglio di Classe un docente tutor che manterrà i contatti con lo studente, la famiglia e la scuola ospitante durante il soggiorno all'estero.
2. Prima della partenza il tutor supporta il Coordinatore di classe nell'attività istruttoria per la predisposizione del contratto formativo.
Durante il soggiorno il tutor informerà a cadenza regolare il Consiglio di Classe, condividendo i due diari di bordo redatti dallo studente in mobilità.
Al rientro dello studente visionerà la documentazione rilasciata dalla scuola ospitante e predisporrà il materiale utile alla valutazione e attribuzione dei crediti.

² Utilizzare il modulo caricato sul sito della scuola nell'area Internazionalizzazione modificandolo secondo le esigenze personali dei singoli studenti
<https://www.liceofederici.edu.it/index.php/mobilita-individuale>.



Articolo 6 – Contratto formativo

1. Il Contratto formativo è il documento che riassume:
 - a. Le competenze attese al termine del soggiorno all'estero;
 - b. per quanto riguarda il piano di studio del nostro istituto, il percorso essenziale, focalizzato sulle conoscenze e abilità imprescindibili per la frequenza dell'anno successivo, che lo studente dovrà svolgere autonomamente;
 - c. le modalità di contatto periodico con lo studente per verificarne e supportarne il lavoro;
 - d. le modalità di interazione tra l'istituto di provenienza italiano e l'istituto ospitante estero.
2. Il piano di apprendimento da attuare presso la scuola ospitante sarà strutturato in modo da comprendere il maggior numero possibile di discipline comuni con il curriculum italiano;
3. Il Contratto formativo va predisposto dal Consiglio di classe prima della partenza dell'alunno, sotto la responsabilità del Coordinatore, per essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente.

Articolo 7 – Compiti del Consiglio di Classe

1. Il Consiglio di classe, in base ai risultati di apprendimento conseguiti dallo studente e al suo comportamento, esprime motivato parere relativamente alla richiesta di mobilità, lo trascrive nel verbale della seduta e lo rende noto in forma scritta all'interessato e ai genitori, anche al fine di prevenire scelte che potrebbero essere penalizzanti per il futuro scolastico dello studente.
Il parere del Consiglio di Classe non è comunque vincolante.
2. Il Consiglio di Classe, per consentire allo studente di vivere pienamente l'esperienza presso la scuola estera e facilitarne il rientro, per tramite del coordinatore di classe, provvede a:
 - a) coinvolgere lo studente e i suoi genitori in un'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente stesso;
 - b) redigere il Contratto Formativo, che dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente prima dell'inizio del soggiorno.
3. Al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dall'alunno per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto formativo.

Articolo 8 – Compiti dello studente e compiti dei genitori

1. Per affrontare proficuamente il periodo di studio all'estero lo studente dovrà:
 - a) conseguire, al termine dell'anno scolastico precedente la mobilità, l'ammissione alla classe successiva; in ogni caso, gli allievi che sono in procinto di partire per l'esperienza di mobilità e che abbiano conseguito giudizio di sospensione in una o più discipline in esito allo scrutinio di giugno, se decidono di svolgere ugualmente l'anno all'estero, devono sostenere le prove di verifica dopo la pausa estiva secondo il calendario stabilito dall'Istituto;
 - b) collaborare con il tutor e il coordinatore di classe nell'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della propria preparazione;
 - c) prendere atto dei programmi relativi al periodo di studio all'estero e preferibilmente scegliere all'estero i corsi più coerenti con i programmi del curriculum italiano;



- d) prendere atto del percorso di studio indicato dal Consiglio di Classe nel Contratto Formativo e impegnarsi a svolgere autonomamente, i contenuti essenziali per la frequenza dell'anno successivo;
- e) tenere contatti periodici con il proprio tutor e fornire al Consiglio di Classe prima del rientro ogni possibile informazione circa l'esito dei propri studi all'estero;
- f) fornire anche i riferimenti utili per contattare il tutor presso la scuola estera.

2. Al rientro in Italia lo studente dovrà tempestivamente presentare al Dirigente Scolastico i seguenti documenti:

- a) l'originale della pagella e/o del titolo di studio conseguito all'estero, per l'inserimento nel suo fascicolo personale.
- b) una legenda o spiegazioni scritte relative al sistema di valutazione in uso nella scuola estera;
- c) ogni altra documentazione rilasciata dalla scuola ospitante in merito al percorso curricolare, ai programmi di studio effettivamente svolti e agli apprendimenti conseguiti dallo studente durante il soggiorno all'estero, anche in contesti non formali e informali.

Si precisa che:

- è necessario prevedere la traduzione asseverata per tutti i documenti emessi dalla scuola ospitante e scritti in lingue diverse da quelle insegnate presso il nostro istituto (francese, inglese, tedesco, spagnolo).
- nel caso di conseguimento di titolo di studio presso la scuola ospitante, si suggerisce di richiedere al Consolato di pertinenza la dichiarazione di valore del titolo³.

Articolo 9 – Accertamento delle competenze maturate nel periodo di studio all'estero

1. Partendo dall'esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dallo studente dopo il rientro in Italia, il Consiglio di Classe verifica le competenze acquisite rispetto a quelle attese secondo quanto indicato nel Contratto formativo.

Il Consiglio di Classe riconoscerà e valuterà le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero, considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza.

2. Lo studente che ha frequentato regolarmente l'anno all'estero è ammesso alla classe successiva a quella non frequentata nell'ordinamento di studi italiano durante la mobilità.

All'inizio del nuovo anno scolastico, dopo la pausa estiva, il Consiglio di Classe sottopone lo studente alle prove ritenute necessarie per il riallineamento con il piano di studi italiano e il proficuo reinserimento nel gruppo classe d'origine.

È sempre prevista una prova per ciascuna delle materie caratterizzanti lo specifico indirizzo di studi nel quale lo studente si reinserisce.

Il calendario e la tipologia delle prove saranno rese note allo studente con congruo anticipo.

Il percorso di riallineamento si concluderà entro e non oltre gli scrutini intermedi, in occasione dei quali si attribuirà allo studente il credito scolastico relativo all'a.s. precedente.

3. Le prove, ancor più delle conoscenze specifiche legate alle singole discipline, sono tese ad accertare le competenze trasversali sviluppate dallo studente durante il periodo di studio all'estero - saper leggere e utilizzare codici, saper riconoscere regole e principi, sapersi orientare all'interno ed all'esterno del proprio contesto di studio - ed i nuovi atteggiamenti maturati.

³ Si veda a questo riguardo la Nota MIUR prot. 843 del 2013.



4. Allo scopo di cui sopra lo studente, entro il 30 ottobre, discute alla presenza del Consiglio di Classe una relazione di circa 20 minuti sulla propria esperienza all'estero, supportandola con una presentazione multimediale.
La discussione metterà in evidenza punti di forza ed elementi di debolezza dell'esperienza svolta.
Nella valutazione del colloquio il Consiglio di Classe terrà conto delle competenze linguistico-espressive, di rielaborazione e critiche acquisite dallo studente.
La presentazione concorrerà altresì alla valutazione della competenza interculturale⁴.
5. Al fine di calcolare la media dei voti utile ad individuare la banda di appartenenza per l'attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di Classe prenderà in considerazione gli elementi seguenti⁵:
- media delle valutazioni espresse dall'istituto estero, convertite in decimi – la media sarà approssimata alla seconda cifra decimale;
 - relazioni con il tutor di classe durante l'anno – voto in decimi;
 - competenza interculturale (diari di bordo, presentazione guidata, schede di osservazione proprie e di altri, prove di realtà, eventuale certificazione linguistica conseguita all'estero) – voto in decimi;
 - colloquio di cui al precedente punto 4 - voto in decimi;
- La banda di appartenenza per l'attribuzione del credito scolastico sarà individuata calcolando la media tra i punteggi attribuiti.
Per l'attribuzione del punteggio all'interno della banda il Consiglio terrà conto degli stessi elementi valutativi previsti dal PTOF per gli studenti interni.
6. Anche per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento è propria del Consiglio di Classe la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze conseguite dallo studente in mobilità all'estero, evidenziandone i punti di forza.
Di norma, per tutte le mobilità di durata trimestrale o superiore sarà riconosciuto un monte ore equivalente all'intero monte ore programmato per la classe italiana di appartenenza, o comunque non inferiore a 50 ore.
Resta fermo per lo studente l'obbligo di partecipare a tutte le esperienze di P.C.T.O. previste per la classe di appartenenza negli anni precedenti e successivi a quello di mobilità internazionale.
Inoltre, per le mobilità di durata inferiore a un anno restano fermi:
- ⇒ l'obbligo di partecipare a tutti i P.C.T.O. svolti dalla classe di appartenenza nei periodi in cui lo studente si trova in Italia;
 - ⇒ l'obbligo di partecipare ai P.C.T.O. eventualmente ritenuti necessari dal Consiglio di Classe per recuperare e/o sviluppare competenze non ancora acquisite dallo studente.

⁴ Per competenza interculturale si intende "la capacità, basata su conoscenze, abilità e attitudini interculturali, di comunicare in modo efficace e appropriato in situazioni interculturali". Definizione tratta da Deardorff, D. (2006), Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization, *Journal of Studies in International Education*, 10 (3), 241-266, trad. it. M. Baiutti. Alla valutazione della competenza interculturale concorrono diversi strumenti e diversi attori (diari di bordo 1,2, presentazione guidata, schede di osservazione proprie e di terzi, prove di realtà) - cfr. Baiutti M (2019) *Protocollo di valutazione interculturale. Comprendere, problematizzare e valutare la mobilità studentesca internazionale*. ETS, Pisa.

⁵ Nel caso in cui l'esperienza degli studenti non fosse stata valorizzata dalla scuola ospitante, ad esempio per mancata personalizzazione del percorso o della valutazione, il Consiglio di Classe può decidere di prendere in considerazione altri elementi



Articolo 10 – Percorsi personalizzati

1. Per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati, il contratto formativo predisposto dal Consiglio di Classe prima della partenza sarà personalizzato in accordo con il piano didattico dello studente, di cui si terrà conto anche in sede di valutazione dopo il rientro.

Parte II – MOBILITÀ IN USCITA DI BREVE DURATA

Articolo 11 – Procedura per esperienze di durata inferiore all'anno scolastico

Nel caso di studenti che frequentano un periodo all'estero inferiore all'anno scolastico durante lo svolgimento delle attività didattiche, si confermano i seguenti contenuti:

- Art. 1 – Validità del periodo di studio all'estero
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Domanda di mobilità studentesca individuale all'estero
- Art. 4 – Referente di Istituto per le iniziative di mobilità e docente tutor dello studente in mobilità
- Art. 5 – Compiti del Consiglio di Classe
- Art. 6 – Compiti dello studente e dei genitori
- Art. 8 - Percorsi personalizzati

L'accertamento delle competenze acquisite, di cui all'art. 9, avviene integrando le valutazioni espresse dalla scuola ospitante durante il soggiorno all'estero con le valutazioni espresse dal Consiglio di Classe durante il periodo di studio in Italia.

Per lo studente che rientra dall'estero la valutazione intermedia potrà essere differita all'interperiodo del 2° quadrimestre.

Ai fini della valutazione intermedia, il Consiglio di classe può definire i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le materie non presenti nel curriculum della scuola estera si procederà ad assegnare il voto sulla base della verifica dell'apprendimento dei contenuti essenziali.

Il credito scolastico sarà regolarmente attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale se il rientro avviene in tempo utile, o comunque non oltre lo scrutinio intermedio dell'anno successivo alla mobilità.

La relazione sull'esperienza svolta potrà essere discussa dallo studente anche in mesi diversi da settembre e ottobre.

Per il resto, anche per quanto riguarda l'art. 9, rimangono ferme le procedure delineate ai vari punti, ad eccezione della valutazione della competenza interculturale, cui si procede solo per le mobilità di almeno 6 mesi.

Parte III – MOBILITÀ IN INGRESSO DI DURATA BREVE O ANNUALE

Articolo 12 – Modalità e responsabilità dell'inserimento degli *exchange-students*

1. L'inserimento di studenti stranieri nelle classi del nostro liceo comporta un laborioso confronto quotidiano che coinvolge l'interessato/a, gli altri studenti della classe, il personale scolastico e la famiglia ospitante in cui devono essere coinvolte anche le famiglie ospitanti. La partecipazione degli exchange students può riguardare non solo le lezioni curriculari, ma anche le altre attività messe in atto dalla scuola



(es. viaggi d'istruzione, uscite didattiche, progetti, ecc.), tutte le iniziative che rientrano nel PTOF permettono infatti di conoscere ed apprezzare la realtà della nuova esperienza scolastica.

2. Per l'intero periodo della permanenza presso l'I.I.S. Federici l'alunno straniero dovrà essere garantito da polizza assicurativa che copra le spese per cure mediche e ricoveri ospedalieri e i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e relativi oneri legali.

I cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza devono presentare gli appositi modelli direttamente alla A.S.L. competente nel luogo di dimora in Italia. Gli alunni che non comprovino la copertura assicurativa di cui sopra, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia.

3. Lo studente straniero è inserito nella classe dal Dirigente Scolastico, sulla scorta dei risultati sulla base degli esiti dell'istruttoria documentale svolta dal docente referente per la mobilità studentesca internazionale per raccogliere tutte le informazioni necessarie circa l'ordinamento e le modalità di valutazione della scuola di provenienza, il piano di studi seguito ed eventuali necessità specifiche.

Articolo 13 – Compiti del Consiglio di Classe accogliente

1. Il Consiglio di Classe accoglie lo studente attuando ogni utile forma di personalizzazione del percorso. Con il supporto del docente referente per la mobilità studentesca internazionale, costruisce il piano di apprendimento personalizzato ed il relativo orario, in risposta alle esigenze formative e agli interessi culturali dello studente⁶.
2. Il Consiglio di Classe fornisce allo studente straniero indicazioni in relazione agli assi culturali che caratterizzano il percorso ordinamentale nel quale è stato inserito, alle metodologie in uso nella scuola e alle caratteristiche generali del sistema scolastico italiano.
3. Il Consiglio di Classe facilita l'apprendimento della lingua italiana favorendo la frequenza di interventi didattici mirati, anche finanziati da esterni.
4. Il Consiglio di Classe offre agli studenti stranieri occasioni di protagonismo, ad esempio facendoli intervenire nelle lezioni dei docenti di L2 in qualità di "madrelingua" e/o valorizzandone l'esperienza culturale durante le assemblee studentesche.
5. Al termine del soggiorno il Consiglio di Classe, con il supporto del docente referente per la mobilità internazionale individuale, predispone l'attestato di frequenza e la certificazione delle competenze acquisite dall'alunno straniero, che verranno rilasciati a firma del Dirigente Scolastico.

Articolo 14 – Compiti della famiglia ospitante e dell'ente promotore

1. L'organizzazione promotrice e la famiglia ospitante incoraggiano lo studente nel suo percorso scolastico, sostenendolo nelle eventuali difficoltà, collaborando con il Consiglio di Classe.
2. L'organizzazione promotrice e la famiglia ospitante sottoscrivono il contratto formativo con la scuola.
3. La famiglia ospitante si impegna a far rispettare il regolamento interno della scuola e ad assicurare l'effettiva frequenza delle lezioni da parte dello studente ospite; si impegna inoltre a giustificare le assenze ed a segnalare al Coordinatore di Classe eventuali problemi connessi con la frequenza dei corsi.

⁶ Si veda il contratto formativo per gli studenti in ingresso pubblicato sul sito della scuola al link <https://liceofederici.edu.it/index.php/mobilita-individuale>.



4. L'organizzazione promotrice e la famiglia ospitante garantiscono la stipula della copertura assicurativa di cui all'art. 12 comma 2.
In difetto di quanto sopra e/o qualora l'I.I.S. Federici ritenesse inadeguate le condizioni contrattuali, l'alunno non potrà accedere ai locali della scuola, né partecipare in alcun altro modo alle attività curricolari ed extracurricolari.

Articolo 15 - Doveri dell' *exchange student*

1. Lo studente straniero è tenuto a collaborare con i docenti della classe a cui è assegnato nella redazione del piano di lavoro personalizzato e del relativo orario; si impegna a frequentare regolarmente le lezioni, inclusi gli eventuali interventi di alfabetizzazione organizzati da enti esterni alla scuola, rispetta il Contratto Formativo, il Patto Educativo di Corresponsabilità e il Regolamento dell'Istituto.
2. Lo studente deve, in caso di assenza e/o ritardo, presentare le debite giustificazioni utilizzando il libretto scuola-famiglia.
3. Si impegna a studiare e fare i compiti assegnati, affidandosi al tutor incaricato dalla scuola per perseguire gli obiettivi educativi e culturali del piano concordato.
4. Partecipa alla vita della scuola e collabora con i docenti, effettuando interventi concordati che valorizzino le competenze linguistiche e culturali di cui è portatore.
5. In caso di mobilità di breve durata i contenuti del piano di lavoro personalizzato saranno ridotti in coerenza con le diverse finalità del soggiorno e con i limitati periodi di permanenza dello studente presso il nostro istituto.

Parte IV – INDICAZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 16 – I documenti della mobilità

Dal punto di vista operativo, le misure indicate nel presente regolamento si traducono attraverso l'elaborazione dei seguenti documenti:

Per gli studenti del Liceo Federici che intendono effettuare un'esperienza di mobilità all'estero:

1. domanda di partecipazione a programma di mobilità individuale internazionale e contestuale richiesta di parere del consiglio di classe – da presentare in segreteria didattica a cura della famiglia dello studente entro la fine del primo periodo dell'anno precedente la partenza;
2. conferma di partecipazione a programma di mobilità individuale – da presentare in segreteria didattica a cura della famiglia non appena possibile, comunque entro la fine dell'a.s. precedente la partenza;
3. contratto formativo per la mobilità individuale in uscita – da predisporre a cura del coordinatore di classe e del consiglio di classe entro e non oltre la metà del mese di maggio e consegnare in segreteria **alunni** dopo l'acquisizione delle firme dello studente e dei genitori; copia del contratto formativo verrà consegnata dalla segreteria alla famiglia.

Per gli studenti stranieri che chiedono di effettuare la mobilità in Italia presso il Liceo Federici:

1. domanda di iscrizione presso l'istituto a cura dell'ente promotore del soggiorno;
2. iscrizione presso l'istituto a cura della famiglia ospitante;



3. piano di apprendimento personalizzato per la mobilità individuale in ingresso a cura del Consiglio della classe ospitante, da sottoscrivere a cura del coordinatore, docente tutor, ente promotore, famiglia ospitante, *exchange student*; copia del contratto formativo verrà consegnata dalla segreteria alla famiglia.

Tutti i modelli dei documenti da utilizzare per l'espletamento delle procedure delineate sono reperibili sul sito della scuola nell'area dedicata all'internazionalizzazione:

<https://www.liceofederici.edu.it/index.php/mobilita-individuale>.

Elenco degli allegati:

1. Diario di bordo_1
2. Diario di bordo_2
3. Linee Guida per la presentazione
4. Schema conferma partecipazione Progetto mobilità
5. Griglia osservativa presentazione
6. Richiesta certificati
7. Scheda osservazioni proprie e di terzi
8. Rubrica valutativa della competenza interculturale
9. Prove di realtà (STUDENTE)_2019
10. Chiave prove di realtà (INSEGNANTE)_2019



PROTOCOLLO DI ISTITUTO PER LA MOBILITA' STUDENTESCA INTERNAZIONALE

Fonti normative di riferimento:

- Raccomandazione (CE) n. 961/2006: "Carta Europea di Qualità per la Mobilità", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30.12.2006; documento aggiornato nel giugno 2017;
- Nota MIUR, prot. n. 843 del 10 aprile 2013, contenente le "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale", che sostituisce le precedenti Circolari in materia (C.M. n. 181 del 17/3/1997, C.M. n. 236 del 8/10/1999 e C.M. n. 59 del 1/8/2006);
- Legge n. 107/2015;
- MIUR Attività di Alternanza Scuola Lavoro, Chiarimenti Interpretativi - 28 marzo 2017
- Raccomandazione del Consiglio UE, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2018;
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" ("percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento")
- Percorsi per le Competenze trasversali e per l'Orientamento - Linee Guida ai sensi dell'articolo 1, comma 785, Legge 30 dicembre 2018, n.145 - Decreto ministeriale 774 del 4 settembre 2019

PREMESSA

Il Liceo Scientifico "Banzi Bazoli" (di seguito Istituto) riconosce il valore della mobilità studentesca internazionale e dell'educazione interculturale come momenti fondanti del proprio piano dell'offerta formativa. In linea con la normativa sopra richiamata, promuove e sostiene la partecipazione dei propri alunni alla mobilità internazionale individuale, nella convinzione che tali esperienze rappresentino "una esperienza pedagogica a livello internazionale anche per gli insegnanti coinvolti e offra l'occasione per sviluppare la dimensione internazionale della scuola" (cfr. Nota MIUR n. 843/2013).

L'Istituto, già scuola capofila per la Puglia nella rete PROMOS(S)I, da anni è impegnato accanto all'Associazione e alla Fondazione Intercultura nello sviluppo di modelli condivisi per la valorizzazione delle esperienze, delle conoscenze e delle competenze acquisite da studenti partecipanti a programmi di mobilità individuale nell'ottica della facilitazione del reinserimento nelle classi di appartenenza. A seguito di quanto sopra, il Liceo adotta il Protocollo di valutazione Intercultura per la valutazione della competenza interculturale degli studenti che hanno partecipato a un programma annuale di mobilità internazionale individuale, nella convinzione che attraverso il raccordo della dimensione disciplinare con quella interculturale sia possibile giungere a ciò che il



Ministero definisce «valutazione globale» (MIUR, 2013) dello studente rientrato da un anno all'estero. Gli strumenti che lo compongono sono:

- Due diari di bordo (mentre lo studente è all'estero).
- Una presentazione guidata (al rientro).
- Una griglia di osservazione della presentazione guidata (al rientro).
- Alcune schede per la raccolta di osservazioni proprie e di terzi (al rientro)
- Rubrica valutativa
- Altro materiale come, ad esempio, eventuali blog che lo studente scrive durante la sua esperienza all'estero; documenti che lo studente riporta dall'estero come certificazioni linguistiche, documenti prodotti dalla scuola ospitante.

Il Protocollo è elaborato seguendo le linee-guida proposte dalla Fondazione Intercultura e tratto da: Baiutti, M. (2019). Protocollo di valutazione Intercultura. Comprendere, problematizzare e valutare la mobilità studentesca internazionale. Pisa: ETS)

In data 04/06/2020 il Consiglio d'Istituto ha deliberato (delibera n. 26) le linee guida di seguito indicate riguardanti la mobilità studentesca internazionale sia per gli alunni della propria scuola, sia per gli alunni stranieri ospitati, con le relative modalità di accoglienza.

PARTE PRIMA: STUDENTI ITALIANI ALL'ESTERO

DESTINATARI

Studenti del Liceo che trascorrono un periodo di qualche mese (bimestre, trimestre o semestre) o di un intero anno scolastico all'estero, in soggiorno-studio individuale, organizzato dalla scuola in collaborazione con altre scuole straniere, da associazioni qualificate operanti nel settore, da agenzie formative specifiche, che prevedano, comunque, la frequenza scolastica.

FINALITÀ

- favorire la partecipazione degli allievi dell'istituto alle esperienze di studio all'estero nell'ambito di programmi di scambio interculturale
- contribuire alla progettazione dell'esperienza di studio all'estero dal punto di vista degli obiettivi formativi da raggiungere
- monitorare il soggiorno all'estero dal punto di vista didattico
- responsabilizzare gli studenti in mobilità internazionale sui loro doveri in funzione del loro reinserimento nella scuola italiana
- assicurare una corretta valutazione dell'esperienza ai fini del reinserimento nella scuola italiana e dell'attribuzione dei crediti
- regolamentare le procedure e gli atti formali relativi all'attività, assicurandone trasparenza e parità di trattamento per tutti gli studenti
- sostenere lo studente durante la sua esperienza interculturale
- sostenere i docenti e i compagni di classe dell'alunno in mobilità al fine di rendere l'esperienza il più possibile positiva per tutte le parti coinvolte



- valorizzare l'esperienza interculturale e incoraggiare e favorire la sua diffusione ai fini di una crescita partecipata di tutto l'Istituto

MOBILITA' INDIVIDUALE IN USCITA

FASI DELL'ESPERIENZA

A. PRIMA DELLA PARTENZA

Lo studente che vuole studiare all'estero deve:

- comunicare per iscritto, con istanza indirizzata al Dirigente Scolastico, al Referente per gli scambi, al Coordinatore di classe, al più presto (possibilmente entro marzo dell'anno scolastico precedente) la meta, l'istituzione scolastica, in cui intende studiare, e il periodo scelto per lo svolgimento del programma di studio;
- essere promosso all'anno successivo senza sospensioni di giudizio;¹¹
- attraverso la famiglia, curare il contatto tra l'associazione/agenzia che gestisce il programma di scambio e la scuola per la sottoscrizione della Convenzione utile ai fini del riconoscimento dei PCTO (**Allegato n. 7**)
- impegnarsi ad affrontare, durante il soggiorno all'estero, durante l'estate o durante il I quadrimestre dell'anno successivo, un "*percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo*" senza però che allo studente sia richiesta "*l'intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe*" (cfr. Nota MIUR n. 843/2013, punto B.1.b).

Il **Coordinatore di classe** elabora, assieme al Consiglio di classe, un documento che indichi i saperi imprescindibili per un proficuo proseguimento degli studi al rientro, in conformità alle indicazioni dei dipartimenti disciplinari, e ne fornisce copia allo studente prima della sua partenza. I dipartimenti, pertanto, si impegnano a indicare gli argomenti "*irrinunciabili*", in particolare quelli relativi alle discipline non studiate all'estero, ma tenendo presente che "*il percorso di studio autonomo concordato deve essere finalizzato a un più facile reinserimento nell'istituto italiano, consentendo tuttavia al giovane di vivere l'esperienza di "full immersion" nella realtà dell'istituto straniero*" (cfr. nota MIUR n. 843/2013).

Il Dirigente nomina un Tutor, sentito il parere del Consiglio di Classe e la disponibilità del docente interessato.

Quanto sopra è parte del **patto di corresponsabilità** sottoscritto dalla scuola, nella figura del Dirigente Scolastico, dalla famiglia dello studente e dallo studente stesso. (**Allegato n. 1**)

Il **Coordinatore di classe** e il **Referente per gli scambi culturali** curano la compilazione dei formulari da inviare alla scuola ospitante, inserendo informazioni sull'Istituto, sulle discipline insegnate, sui

¹¹In caso di sospensione di giudizio la scuola può proporre allo studente "*procedure idonee a pervenire allo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio o formazione all'estero*" (da Linee di indirizzo sulla mobilità internazionale individuale 2013)



sistemi di valutazione, sul corso di studi effettuato dallo studente e compilano eventuali schede informative necessarie e richieste dall'Associazione che organizza il soggiorno.

B. DURANTE L'ESPERIENZA ALL'ESTERO

Lo studente

- mantiene contatti costanti con il Tutor;
- redige e invia **due diari di bordo (Allegato n. 2 e 3)**, il primo entro il 7 gennaio e il secondo entro il 15 maggio;
- produce una presentazione video o *powerpoint* o altro strumento concordato, da presentare alla propria classe e da caricare sui canali social dell'Istituto con le immagini e le didascalie più significative dell'esperienza all'estero

C. AL RIENTRO

- lo studente contatta il Tutor e fornisce alla segreteria didattica tutti i documenti relativi al percorso di studio seguito (attestato di frequenza, valutazioni, indicazione delle materie frequentate, programmi svolti per ogni materia, pagella, eventuali certificazioni ottenute). Di tale documentazione è richiesta la traduzione, anche solo in inglese, nel caso sia in una lingua diversa dall'inglese, il francese, il tedesco o lo spagnolo;
- il tutor illustra allo studente le modalità di conduzione del colloquio fornendogli **la traccia per la sua presentazione (Allegato n. 4)**;
- lo studente che abbia trascorso all'estero l'intero anno scolastico o la seconda parte di esso, previa presentazione dei documenti rilasciati dalla scuola estera e in presenza di valutazione positiva, è ammesso alla classe successiva, dal momento che l'accertamento non è di norma condizionante ai fini della riammissione, ma serve, invece, ad accertare il livello di preparazione dello studente e, dunque, a programmare conseguentemente l'eventuale recupero (Nota MIUR, prot. n. 843 del 10 aprile 2013).
- durante la prima riunione utile del Consiglio di Classe, il Tutor informa i colleghi sul percorso personale e scolastico dello studente e cura la verbalizzazione di tutta la documentazione pervenuta: attestati di frequenza, pagella finale, certificazioni di competenze, titoli acquisiti, certificazioni/attestati di esperienze valutabili ai fini dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, li propone al Consiglio di classe perché vengano valutati. Il Consiglio di Classe inizia la compilazione della **scheda di osservazione (Allegato n. 5)**.
- entro la conclusione del I° trimestre/quadrimestre, il Consiglio di classe viene convocato e procede alla valutazione dell'esperienza anche ai fini dell'attribuzione del credito, considerando in particolare i seguenti aspetti:
 - valutazione della scuola estera
 - presentazione dell'esperienza a cura dello studente, che può essere supportata da documenti, relazioni, diapositive o altro
 - eventuali accertamenti e/o prove integrative



- giudizio dell'anno passato all'estero anche sulla base della qualità dei contatti con il docente Tutor e il Consiglio di classe
- valutazione della competenza interculturale sulla base della **rubrica valutativa della competenza interculturale (Allegato n. 6)**

Questi elementi vengono ricondotti ad un voto espresso in decimi che rappresenta la media, sulla base della quale verrà attribuito il credito secondo le tabelle ministeriali. In particolare, riconoscendo l'alto valore formativo del periodo di studio all'estero, si stabilisce di assegnare sempre il valore più alto nella banda di oscillazione risultante dalla media aritmetica.

Nel caso di periodi brevi di soggiorno all'estero, al rientro dello studente, il Consiglio di classe si adopera per il suo allineamento alla classe; la valutazione intermedia quadrimestrale viene posticipata alla seconda decade di marzo.

Periodi di studio all'estero e Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

Gli studenti in mobilità internazionale, e gli studenti che svolgono un periodo di formazione all'estero, come previsto dal comma 35 della Legge 107/2015, potranno far valere le attività in funzione all'adempimento dell'obbligo dei PCTO. Al fine di far valere l'esperienza, gli alunni che partecipano a progetti di mobilità internazionale dovranno presentare i seguenti documenti rilasciati dalla scuola di accoglienza e/o dall'agenzia o ente promotore del progetto di mobilità:

1. la dichiarazione della permanenza all'estero con l'indicazione del luogo e del periodo
2. la certificazione delle competenze acquisite:
 - competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
 - competenza in materia di cittadinanza;
 - competenza imprenditoriale.

Gli studenti in mobilità individuale possono avere riconosciuta l'esperienza ai fini dei PCTO secondo la seguente tabella:

1. Mobilità annuale fino a 120 ore
2. Mobilità semestrale fino a 100 ore
3. Mobilità trimestrale fino a 80 ore
4. Stage internazionali autofinanziati fino a 50 ore

Di seguito le specifiche del MIUR FAC-MIUR-A.S.L.-ottobre 2016 – *“I periodi di apprendimento all'estero possono essere compresi nelle esperienze di alternanza? Tenuto conto dell'indubbio valore formativo che un periodo di formazione all'estero rappresenta per uno studente della scuola secondaria di 2° grado sotto il profilo personale, culturale e professionale, è opportuno che la scuola frequentata dal giovane in Italia personalizzi il progetto di alternanza scuola lavoro valorizzando all'interno del relativo percorso triennale di alternanza scuola lavoro le esperienze e le competenze maturate all'estero, evitando di applicare nel loro progetto di alternanza un modello standardizzato, concepito per percorsi di alternanza inseriti nel calendario scolastico e ritagliato sulle esigenze di studenti che frequentano regolarmente le lezioni all'interno dell'istituto di appartenenza. Le modalità con cui inserire l'esperienza realizzata all'estero nel progetto di alternanza possono essere varie ed è opportuno affidare all'autonomia della singola istituzione scolastica la scelta degli strumenti progettuali ed organizzativi*



più efficaci per dare visibilità alle competenze acquisite dall'allievo anche rispetto alla loro spendibilità nel mondo del lavoro e delle professioni, utilizzando le più opportune forme di flessibilità didattica e organizzativa per personalizzare il progetto triennale di alternanza”

Di seguito le specifiche del MIUR **Attività di Alternanza Scuola Lavoro, Chiarimenti Interpretativi**-
28 marzo 2017 - *Le esperienze di studio all'estero da parte degli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado sono state oggetto di chiarimenti uniformi nel tempo da parte del MIUR, tra i quali si ricordano la Nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 – Ufficio VI della ex direzione generale per gli ordinamenti scolastici – titolo V - e la Nota prot. n. 843 del 10 aprile 2013, avente ad oggetto le “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale”, alle quali in questa sede si fa espresso rinvio. In quest'ultima, in particolare, il MIUR ha avuto modo di precisare che, in linea con le raccomandazioni e le specifiche azioni dell'unione europea, le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti sono considerate parte integrante dei percorsi di istruzione e formazione. Sono stati indicati, inoltre, alcuni suggerimenti e linee di indirizzo per poter facilitare la collaborazione tra le varie parti coinvolte e migliorare la qualità dell'offerta formativa, invitando le scuole a facilitare tali esperienze. La nota declina, inoltre, alcuni principi da poter prendere a riferimento anche al fine di orientare le istituzioni scolastiche nei percorsi di alternanza scuola lavoro. Uno dei principi essenziali risiede nel fatto che partecipare ad esperienze di studio o formazione all'estero significa sviluppare risorse cognitive, affettive e relazionali, portando a riconfigurare valori, identità, comportamenti e apprendimenti secondo registri differenti ed acquisendo doti di autonomia e indipendenza degne di rilievo. L'esperienza all'estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, “contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio”. Come è noto, l'attività di alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che interessa le discipline dell'intero consiglio di classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori dell'ambiente scolastico. ha una ricaduta diretta sul curriculum e sugli apprendimenti dello studente e può essere svolta in una pluralità di modi e anche all'estero e comunque mira a far apprendere competenze utili all'effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro. Il contatto con la cultura e le tradizioni del paese che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all'estero, l'esigenza di organizzare la propria vita al di fuori dell'ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell'allievo. Non è esclusa, inoltre, la possibilità, offerta dalla maggior parte dei paesi europei, di partecipare a iniziative di transizione scuola lavoro, diversamente declinate secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti scolastici, ad esempio con periodi anche robusti di stage e tirocini presso strutture ospitanti, previsti nei rispettivi percorsi di studio delle scuole secondarie di secondo grado. Nel caso in cui lo studente fosse inserito in un percorso formativo che abbia in programma simili attività, queste andrebbero a rafforzare ulteriormente le competenze apprese durante il periodo di studio all'estero. In ogni caso - ferme restando le indicazioni relative all'inserimento delle esperienze all'estero nel PTOF (indicando modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione di tali esperienze sia nel curriculum degli studenti sia nella loro ricaduta sull'intera comunità scolastica) e al contratto formativo formulato prima della partenza dell'allievo - al termine dell'esperienza all'estero è compito del consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle*



competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell'equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro. Nel caso, infine, di esperienze all'estero di durata inferiore all'anno scolastico, valgono le stesse considerazioni che precedono, salva la possibilità per gli istituti scolastici di attivare esperienze di alternanza ritenute necessarie all'eventuale recupero e allo sviluppo di competenze non ancora acquisite. Ai fini della valutazione intermedia, i consigli di classe possono definire i voti valutando quanto certificato dalla scuola straniera, ovvero sulla base della verifica dell'apprendimento delle competenze essenziali, ove non acquisite all'estero.

Di seguito le specifiche del MIUR **Percorsi per le Competenze trasversali e per l'Orientamento - Linee Guida ai sensi dell'articolo 1, comma 785, Legge 30 dicembre 2018, n.145**- Decreto ministeriale 774 del 4 settembre 2019 - *Con la citata Raccomandazione del 22 maggio 2018, il Consiglio Europeo ha avuto modo di riassumere in un unico documento la vasta letteratura prodotta nell'ambito delle "competenze chiave per l'apprendimento permanente", disegnando un quadro di riferimento che delinea in particolare 8 competenze chiave, tutte di pari importanza per lo sviluppo personale del cittadino. Tra esse, si individuano le seguenti competenze trasversali che, declinate dalla raccomandazione in una serie di elementi di competenza specifici, hanno il pregio di riassumere in una unica matrice le varie competenze fornite dalle classificazioni sviluppate nella letteratura sino ad oggi prodotta:*

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
- competenza in materia di cittadinanza;
- competenza imprenditoriale;
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

(.....) *Infine la modalità transnazionale, già prevista dalla legge 107/2015, può essere vista come mezzo adeguato attraverso cui gli studenti possono potenziare il proprio sviluppo culturale e linguistico, nonché avere una visione globale della società.*

FIGURE COINVOLTE E LORO FUNZIONE:

DIRIGENTE SCOLASTICO

- nomina un docente Referente per la mobilità internazionale;
- nomina un docente Tutor per ogni alunno coinvolto nel programma (che può essere il Coordinatore di classe, o un docente di lingue, o altro possibilmente in grado di relazionarsi con una scuola estera e di visionare documenti in lingua veicolare);
- nomina, con i medesimi criteri, un docente Tutor per ogni studente straniero ospite nell'Istituto nell'ambito di analoghi programmi di mobilità studentesca internazionale.

REFERENTE PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

- supporta i Consigli di classe nella predisposizione del patto di corresponsabilità tra scuola, famiglia e studente chiarendo in questo modo le responsabilità specifiche di tutti i soggetti coinvolti;
- opera affinché vi sia omogeneità di trattamento al rientro tra studenti di diverse classi;



- promuove all'interno del Collegio dei docenti attenzione e sensibilità verso le tematiche dell'educazione all'interculturalità e alla pace attraverso la diffusione di queste esperienze;
- cura i contatti con i Tutor, i docenti coinvolti, le associazioni che curano il programma di scambio e le famiglie e aggiorna il Dirigente scolastico sull'andamento del progetto;
- fornisce materiale di supporto ai Tutor e li aggiorna sulle novità emerse nel campo della mobilità studentesca internazionale;
- si aggiorna partecipando a corsi di formazione, seminari, conferenze, webinar ed incontri, riguardanti gli scambi giovanili internazionali e il dialogo tra culture, organizzati da Associazioni ed Enti accreditati per la formazione del personale;
- aggiorna l'area riservata sul sito della scuola.

CONSIGLIO DI CLASSE

- si rapporta con lo studente in mobilità e la sua famiglia per il tramite del Tutor;
- esprime un parere consultivo sull'opportunità dell'esperienza all'estero dello studente;
- indica i saperi irrinunciabili condivisi con i dipartimenti disciplinari per un proficuo proseguimento degli studi;
- acquisisce informazioni sui piani e sui programmi di studio all'estero;
- partecipa alla riunione straordinaria per il colloquio nel quale lo studente espone una relazione sulla sua esperienza e riconosce e valuta globalmente le competenze acquisite considerandole in un'ottica interculturale;
- accompagna lo studente nel suo reinserimento in classe prevedendo, là dove si rendesse necessario, momenti di recupero in itinere.

TUTOR (Allegato n. 8)

- facilita la comunicazione tra lo studente all'estero e gli altri docenti del Consiglio di Classe gestisce i contatti tra lo studente, la famiglia e la scuola in tutte le fasi;
- aggiorna il Dirigente Scolastico, il Coordinatore di Classe e i colleghi del Consiglio di Classe;
- consegna ai docenti del Consiglio di Classe gli eventuali materiali inviati dallo studente;
- cura la conservazione di tutti i documenti prodotti nel fascicolo dello studente presso la segreteria;
- compila la griglia di valutazione della competenza interculturale;
- segue il reinserimento dello studente nella classe.

FAMIGLIA

- si impegna a rispettare e far rispettare il protocollo della scuola che regola la mobilità internazionale individuale e il patto di corresponsabilità sottoscritto tra scuola, famiglia e studente;
- sostiene il proprio figlio/a negli adempimenti necessari alla riammissione;
- segnala eventuali problemi connessi con la frequenza della scuola estera.



ALUNNO

- si impegna a rispettare il protocollo della scuola che regola la mobilità internazionale individuale e il patto di corresponsabilità sottoscritto tra scuola, famiglia e studente;
 - si impegna a mantenere contatti regolari con la scuola di origine e a fornire la documentazione necessaria alla valutazione della sua esperienza;
 - trasmette, non appena disponibile, la documentazione conseguita nella scuola straniera, preferibilmente in inglese. Questa deve registrare la valutazione conseguita con la legenda delle valutazioni secondo il sistema scolastico straniero (con voto massimo e voto minimo per la promozione) e le programmazioni svolte nelle singole discipline.
-

PARTE SECONDA: STUDENTI STRANIERI OSPITI

Nello spirito della premessa del presente protocollo, l'Istituto si impegna a valorizzare la presenza degli studenti stranieri, ospiti nell'ambito di programmi di mobilità studentesca internazionale, a favorirne il migliore inserimento e il massimo risultato reciproco in termini di scambio interculturale.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

- prima dell'arrivo dello studente, d'intesa col referente di mobilità studentesca internazionale individua la classe idonea dove inserire lo studente;
- accoglie, al suo arrivo, lo studente e lo affida al referente della mobilità internazionale per un primo contatto col nuovo ambiente;
- individua nel Consiglio di classe un docente Tutor che segua lo studente.

REFERENTE PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

- esamina il fascicolo personale e la documentazione scolastica estera (normalmente in lingua inglese) inoltrati alla scuola al momento dell'iscrizione dello studente straniero;
- predispone un colloquio conoscitivo con lo studente al momento del suo arrivo e verifica le sue necessità di certificazione finale;
- coinvolge il coordinatore della classe e i docenti;
- supporta i Consigli di classe ai fini di una linea di comportamento unitaria;
- fornisce materiale di supporto al Tutor;
- aiuta il Tutor a predisporre la certificazione finale, se richiesto in lingua inglese, da consegnare alla fine dell'anno scolastico allo studente straniero;
- si occupa della ricaduta e valorizzazione della presenza dello studente straniero all'interno dell'Istituto, incoraggiando una crescita interculturale partecipata di tutta la scuola.



IL DOCENTE TUTOR

- prepara e sensibilizza la classe all'accoglienza
- predisporre un orario e un piano di lavoro personalizzato in base alle competenze linguistiche, alle aspettative, al profilo della scuola di provenienza dello studente
- suggerisce attività di *peer tutoring* ai compagni di classe in particolare nei primi mesi, per facilitare la comunicazione e l'inserimento veloce nelle attività didattiche
- informa tempestivamente la famiglia ospitante su ogni problema o difficoltà che dovesse insorgere con lo studente ospitato.

I DOCENTI DELLA CLASSE

- coinvolgono gradualmente lo studente nelle attività della classe;
- aiutano lo studente a presentare al meglio il suo paese e la sua cultura;
- man mano che cresce la padronanza dell'italiano, valorizzano lo studente coinvolgendolo in brevi e mirate lezioni di lingua madre o veicolare;
- ne favoriscono l'apprendimento linguistico attraverso le discipline;
- valorizzano l'esperienza di studio svolta nel paese di origine, laddove possano esserci complementarità utili per le diverse discipline;
- si adoperano per mantenere attivo l'interesse verso la persona e il contesto culturale di provenienza.

ALLEGATI:

1. Patto di corresponsabilità
2. Diario di bordo n.1
3. Diario di bordo n. 2
4. Traccia per la sua presentazione dell'esperienza all'estero
5. Scheda di osservazione
6. Rubrica di valutazione competenza interculturale
7. Convenzione PCTO
8. Scheda istruzioni tutor